



COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 69

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione per la gestione del micro-nido comunale: approvazione capitolato d'oneri.

L'anno duemilaundici addì ventotto del mese di luglio ore 19,00 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
ROSSI Simonetta	x	
ARIENTA Gabriele	x	
ALBERTI Alfredo	x	
GARAMPAZZI Paolo	x	
	5	

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Mollia.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

Oggetto: Concessione per la gestione del micro-nido comunale: approvazione capitolato d'oneri

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE

Prato Sesia, 28.07.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2008 con cui veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione asilo nido (micronido), che comportava una spesa totale di € 500.000,00, finanziato con contributo della Regione Piemonte in conto capitale di € 300.000,00 e mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di € 200.000,00;

Dato atto che i lavori di costruzione dello stesso sono stati ultimati e che si è pertanto provveduto ad arredare l'immobile;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 16.12.2010 si approvava il Regolamento Comunale disciplinante la gestione e il funzionamento del micronido comunale;

Considerato che ora si rende necessario procedere all'individuazione di un soggetto per la gestione della struttura comunale;

Visto l'allegato capitolato d'oneri per la gestione del micro-nido comunale, redatto dai competenti uffici di concerto al Vice Sindaco con delega alle politiche sociali e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il capitolato per la gestione del micro-nido comunale di Prato Sesia , composto di n. 28 articoli, allegato al presente atto, e che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che l'immobile di cui alla presente concessione sito in Prato Sesia, in Via Don Minzoni, verrà concesso al contraente in comodato d'uso.
- 3) Di demandare l'adozione degli atti gestionali al Segretario Generale ivi compresa l'indizione della procedura aperta per la scelta del concessionario.



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

**CAPITOLATO PER LA GESTIONE
DEL MICRO NIDO COMUNALE DI PRATO SESIA
VIA DON MINZONI**

PREMESSA

Il Comune di Prato Sesia intende procedere all'individuazione di un soggetto per la gestione del Micro-Nido comunale. Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, come da normativa regionale e nazionale per erogare prioritariamente ai cittadini residenti nel territorio comunale, le prestazioni indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione mantiene a suo carico la manutenzione straordinaria della struttura, mentre il concessionario cercherà di sviluppare al meglio le prestazioni, in quanto dalla sua capacità di ottimizzare il servizio dipende l'entità della sua remunerazione. Pertanto la selezione del soggetto gestore sarà principalmente basata su requisiti di affidabilità e competenza imprenditoriale coerentemente con gli obiettivi posti dal Comune.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'affidamento in concessione ad idoneo soggetto della gestione del Micro-Nido comunale destinato ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i trentasei mesi, ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente, anche in sede di gara, per rispondere ai bisogni delle famiglie compatibilmente con le caratteristiche dell'immobile. La concessione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e nel rispetto di quanto disciplinato nel seguente capitolato. Il Micro-Nido è ubicato in uno stabile di proprietà del Comune sito in Viale Don Minzoni, adatto ad ospitare fino ad un massimo di 24 bambini.

Il Comune assicurerà il necessario coordinamento ed impartirà le opportune direttive.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature di proprietà comunale vengono concessi in comodato per tutta la durata della concessione. Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria e pulizia dei relativi arredi ed attrezzature in dotazione, di proprietà del concedente, senza alcun ulteriore onere a carico del concedente garantendo altresì il funzionamento e l'efficienza dell'asilo con le rette proposte in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Sarà cura del concessionario relazionare al Comune l'andamento del servizio con riguardo anche ai flussi di utenza, presentando all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività. Prima dell'inizio della gestione verrà redatto un inventario analitico dell'immobile e degli impianti così come dei beni mobili, in contraddittorio con le parti.

Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale utilizzo degli stessi. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, da redigersi con le medesime modalità.

Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato fornito integro dall'Ente, fatta salva la normale usura dovuta al corretto utilizzo. I beni mobili danneggiati o gli eventuali ammanchi di beni dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni quattro, eventualmente rinnovabile secondo le condizioni, anche economiche, che concedente e concessionario possono pattuire.

In mancanza di rinnovo, il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza naturale previsto nella concessione.

E' facoltà del Comune, nelle more dell'espletamento della nuova gara, stabilire una proroga per un periodo non superiore a 12 mesi.

Art. 3 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ ' DEL SERVIZIO

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato e vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

L'impresa può presentare, in fase di offerta, proposte migliorative che saranno oggetto di specifica valutazione ma che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi indicati.

Art. 4 – SOPRALLUOGHI

L'impresa partecipante ha l'obbligo di recarsi prima della presentazione dell'offerta, a visitare ed esaminare attentamente i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto risulti inerente al servizio in oggetto.

Tali sopralluoghi devono essere concordati fra le parti le quali devono redigere relativi verbali di visita firmati da tutti gli incaricati referenti per le Imprese ed il Comune **che dovranno essere inseriti nel plico relativo all'offerta**. I sopralluoghi saranno preventivamente concordati con il Comune. Durante i sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere. Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inviate a mezzo fax al seguente numero: 0163/851124.

Art. 5 – PROCEDURA DI GARA

L'affidamento della concessione avverrà mediante **procedura aperta**.

Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in un unico lotto e a favore della Ditta o Cooperativa Sociale di tipo A di cui alla Legge 381/91 singolarmente o in raggruppamento di impresa ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 17.03.1995 n. 157, che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06, valutata da una Commissione tecnico-consulativa in base ai seguenti elementi e relativi punteggi, secondo il seguente ordine decrescente di importanza:

- a) Progetto educativo fino a 26 punti
- b) Progetto organizzativo fino a 14 punti
- c) Esperienza dell'offerente nella gestione di strutture destinate alla prima infanzia fino a 10 punti
- d) Proposte migliorative del servizio fino a 10 punti
- e) Certificazione di qualità o sistemi riconosciuti di valutazione qualitativa del servizio erogato fino a 10 punti

La valutazione dell'offerta, relativamente agli elementi sopra citati, sarà articolata nel seguente modo:

- a) Progetto educativo:
 - metodologia proposta
 - progetto educativo (obiettivi educativi, attività
 - coinvolgimento delle famiglie e degli utenti
- b) Progetto organizzativo
 - esame della struttura organizzativa e operativa (valutazione del curriculum del coordinatore/responsabile, valutazione dell'organigramma e funzionigramma: livello di professionalità: organico dedicato, formazione e aggiornamento del personale) fino a punti 5
 - gestione del personale (tipologia di contratti previsti, metodi di supporto e consulenza del personale, modalità adottate per il contenimento del turnover degli operatori, flessibilità operativa)
- c) esperienza dell'impresa nel settore di gestione di strutture destinate alla prima infanzia fino a punti 12

La valutazione del curriculum professionale dell'offerente dovrà riportare i contratti stipulati per la gestione della prima infanzia, prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli

Chi presiederà la gara giudicherà insindacabilmente sull'ammissibilità o meno di ciascun concorrente osservando quanto stabilito e le norme in materia.

Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, l'Autorità che la presiede può stabilire la sospensione temporanea o permanente della stessa., il rinvio a nuova data, oppure può operare eventuali consultazioni con esperti interni od esterni al Comune.

In caso di parità si procederà a sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore. L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria.

Nel caso di gara deserta o di mancata aggiudicazione il Comune si riserva di affidare la concessione a procedura negoziata.

L'Amministrazione si riserva altresì di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute.

Ai fini dell'aggiudicazione definitiva della gara, in osservanza al D.Lgs. 81/2008, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, verrà richiesta la seguente documentazione:

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto;
- b) Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) o autocertificazione di cui all'art.29 del suddetto decreto;
- c) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente decreto, di macchine, attrezzature ed opere provvisoria;
- d) Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- e) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- f) Nominativo del rappresentante o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- g) Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- h) Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- i) Documento unico di regolarità contributiva;
- j) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

A seguito dell'avvenuta aggiudicazione il concessionario è tenuto, laddove gli compete, agli assolvimenti degli obblighi di cui al DPR 462/2001.

ART. 7 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, il servizio sarà eventualmente aggiudicato dal Concedente, all'offerente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto del Concedente per il risarcimento del danno, nonché per il rimborso delle spese di gara a carico dell'Impresa rinunciataria.

ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara, Ditte e Cooperative sociali di tipo A di cui alla legge 381/81, singolarmente o in raggruppamento di impresa ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, in possesso dei requisiti di legge e di quelli particolari di seguito specificati:

- a) Non aver avuto sospensioni o interruzioni di rapporto con enti pubblici per inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause nell'ultimo quinquennio;
- b) Aver maturato esperienza operativa e gestionale nel settore della Prima Infanzia.

- c) La mancanza di uno solo dei requisiti generali e particolari, costituirà motivo di esclusione dalla gara.
- d) Per i casi di raggruppamento temporaneo di impresa, i requisiti di cui alla lettera a) e b) dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le eventuali imprese raggruppate. Per le modalità di presentazione delle offerte si rinvia all'art. 37 del D. Lgs. 12.04.2006.

ART. 9 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

LA GESTIONE.

La gestione del servizio di micronido è lo svolgimento di un servizio educativo per minori di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il micronido fornisce una risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata nell'educazione dei figli, grazie ad interventi di tipo educativo e formativo. Il micronido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia.

IL SERVIZIO EDUCATIVO

Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia comprende:

- a) La raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti garantendo la priorità ai residenti nel Comune di Prato Sesia, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni. In caso di posti disponibili, possono essere accolti bambini provenienti da altri Comuni con priorità rispetto ai figli di genitore lavoratore in Prato Sesia;
- b) La riscossione delle rette di frequenza compete al concessionario. Il Concessionario dovrà presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, un bilancio analitico delle entrate e delle uscite relative all'anno scolastico conclusosi.
- c) Il servizio educativo di asilo nido ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.
- d) La cura e l'igiene personale del bambino
- e) Il servizio di igiene e di pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, del materiale pedagogico e ludico, nel rispetto della normativa vigente;
- f) Il servizio di lavanderia, il servizio per la biancheria dei letti e di tutta quella di uso quotidiano al nido;
- g) La fornitura delle attrezzature, del materiale didattico e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, i pannolini, le telerie da tavola e da letto e le stoviglie. Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

INSERIMENTO.

Dovrà essere destinata particolare cura all'ambientamento e inserimento del bambino. Nel primo periodo gli educatori instaureranno un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento.

PERSONALE

Il Concessionario espleta il servizio in oggetto mediante personale educativo e ausiliario, in possesso dei titoli di studio e di preparazione professionale, secondo quanto stabilito dal capitolato e dalla normativa vigente.

Il personale del micronido comprende le seguenti figure professionali:

- Il **coordinatore**, che ha funzione di tenere i contatti con l'Amministrazione comunale e di provvedere al coordinamento del personale educativo ed ausiliario presente nella struttura. Deve essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno un anno presso strutture di prima infanzia e deve essere in possesso almeno di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale.
- Gli **educatori**, che sono operatori dotati di specifica preparazione professionale certificata da idoneo titolo di studio, che operano per il raggiungimento degli obiettivi connessi allo

sviluppo e al benessere psicofisico del bambino. Ad essi competono anche le operazioni di igiene e di pulizia del bambino, nonché la somministrazione del pasto. Devono essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale e devono essere coadiuvati dal personale ausiliario.

- Il **personale ausiliario**, sono operatori dotati di specifica preparazione professionale che garantiscono le operazioni di pulizia e sanificazione generale degli ambienti e delle attrezzature, in base al numero dei bambini iscritti e devono aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.
- Il Concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale in presenza di nuove norme regionali o statali, nonché in presenza di portatori di handicap.

Il Concessionario si impegna a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell'anno scolastico. In casi di forza maggiore, il Concessionario deve provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso dei medesimi requisiti. Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario invia nota scritta all'Amministrazione comunale con l'elenco dettagliato del personale, specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio o di servizio di ogni singolo operatore ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva. Tutto il personale impiegato dovrà avere regolare rapporto di lavoro con il Concessionario, nonché essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative. A tal fine, il Concessionario rilascia una dichiarazione nella quale attesta che il personale impiegato nel servizio è assicurato contro gli infortuni sul lavoro, a norma di legge. Il Concessionario deve essere in grado di presentare i progetti formativi per la presenza di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con il Comune. Gli stessi possono affiancare ma non sostituire gli operatori.

Il Concessionario si impegna a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di CCNL applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare dovrà comunicare al Concedente il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. L'aggiudicatario è garante dell'idoneità fisica e sanitaria dei propri dipendenti attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

L'aggiudicatario si impegna a fornire personale avente i requisiti ed i titoli presentati in sede di offerta per tutta la durata della concessione, nonché nell'osservanza del monte ore presentato in sede di offerta.

Il Concessionario si impegna ad utilizzare prioritariamente personale residente sul territorio del Comune di Prato Sesia, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di subconcedere il servizio oggetto della concessione o parte di questo e/o cedere il contratto.

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Sarà cura del Concessionario far partecipare a sue spese il personale operante nel micronido in concessione, alle attività di aggiornamento che assicurino la formazione permanente degli operatori.

CALENDARIO E ORARIO

Il servizio funzionerà per almeno cinque giorni la settimana con orario 7,30 – 18,00 articolato secondo fasce d'orario.

Il calendario scolastico sarà fissato annualmente in accordo con il Concedente.

Il Concessionario potrà estendere l'attività anche con orari diversi attivando i servizi aggiuntivi e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara, in favore delle famiglie che ne facciano specifica richiesta.

ART. 10 – PIANO DI EVACUAZIONE

L'Impresa che risulterà aggiudicataria entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti. A tal fine dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito di fuga dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa tempestivamente al Concedente.

ART. 11 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:

- La copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili;
- La manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- La disinfestazione e derattizzazione dell'immobile e delle aree esterne;
- La tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Inoltre, al fine di consentire la riduzione delle rette applicate all'utenza del micronido, il Comune assume a proprio carico i consumi per la fornitura di acqua potabile, nonché i costi relativi al riscaldamento, energia elettrica e canoni delle linee telefoniche con esclusione dei costi riferiti al traffico telefonico, che permane in capo al Concessionario. A tale spesa potrà essere fatto fronte utilizzando gli eventuali contributi regionali concessi.

ART. 12 – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al servizio con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di gestione quali:

- Il costo del personale
- Il costo per la fornitura dei pasti, i quali dovranno essere preparati in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché in base alle tabelle dietetiche fissate dall'ASL competente; a tal fine, il concessionario potrà avvalersi dell'appaltatore comunale del servizio di refezione scolastica;
- Il costo del materiale didattico, compreso quello specifico per bambini portatori di handicap, cancelleria e materiali da ufficio, materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia dei locali, biancheria da mensa, vestiario per il personale, biancheria per il dormitorio e attrezzature per la somministrazione dei pasti e tutto l'occorrente per lo svolgimento del servizio;
- La sostituzione dei beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili;
- La manutenzione ordinaria dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia e il riordino di tutti i locali in uso, comprese le aree esterne-
- Far partecipare il coordinatore scelto dal Concessionario alle riunioni di coordinamento con il personale comunale.
- Utilizzare la denominazione "Micronido Comunale"

ART. 13 – ASSICURAZIONE

Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati a persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell'Amministrazione comunale.

Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà stipulare idonea copertura assicurativa, per la copertura dei seguenti rischi:

Polizza di Responsabilità civile:

- R.C.T. massimale unico non inferiore a Euro 4.000.000.000,00
- R.C.O. massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000.000,00
- La polizza dovrà esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti la sezione ed il Concedente.

ART. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione da costituire, anche in contanti o mediante assegno non trasferibile intestato al comune di Prato Sesia, in misura del 2% dell'importo rappresentato dal terzo metà del valore dei beni concessi in comodato, pari a euro 160.600,00, sarà, quindi, pari ad Euro 3.212,00.

Detta cauzione sarà restituita alle ditte concorrenti dopo l'aggiudicazione definitiva ed alla ditta aggiudicataria verrà richiesto il deposito cauzionale definitivo, all'atto della stipula del contratto, pari al 10% dell'importo di cui al comma 1 che sarà, quindi, pari a euro 16.060,00. La cauzione dovrà essere costituita nei modi previsti dal D. lgs. 163/2006, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse rivelarsi insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente avesse dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

ART. 15 – SPESE INERENTI ALLA GARA E AL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (pari a circa euro 1.283,72) sono a carico del concessionario, ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali l'imposta di bollo, la tassa di registro, ecc.

Nessun compenso è dovuto dal Concedente, per la formulazione del progetto di offerta.

ART. 16 – RIFIUTI SOLIDI URBANI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti negli appositi sacchetti e conferiti secondo le modalità previste dal Comune di Prato Sesia.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (wc, lavandini, ecc.). Le spese per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti sono a carico del Concedente.

ART. 17 – CONTROLLI

Il Concedente si riserva il diritto di controllare che il servizio sia conforme alle caratteristiche previste. Il Concessionario dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati designati ufficialmente dal Concedente dovessero compiere, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative. Per accertare il rispetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale, opererà applicando procedure atte

alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

ART. 18 – CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Spetta al Concessionario la retta, per fasce orarie e per utente, determinata dall'esito della gara. Spetterà inoltre la retta per eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, definiti in sede di gara. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario. Qualora l'Amministrazione Comunale richieda di stabilire delle rette inferiori al costo del servizio derivante dall'offerta presentata, si accollerà il relativo onere, limitatamente ai propri residenti.

Eventuali contributi da Enti pubblici per la gestione del nido o per la manutenzione ed eventuale adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero al Comune concedente, quelli da privati, esclusivamente per la gestione del servizio in concessione, competono al Concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.

ART. 19 – PENALI

Qualora il Concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:

1. Euro 50,00 all'ora o frazione di ora, per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
2. Euro 300,00 al giorno o frazione di giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
3. Euro 300,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare comunque del comportamento scorretto o sconveniente, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro dieci giorni dal terzo accertamento, comporterà la risoluzione del contratto.
4. Euro 1.000,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Comune (tale infrazione tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).
5. Euro 300,00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione con addebito mediante lettera notificata o a mezzo di Racc. A/R, alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni, l'aggiudicatario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione comunale applicherà le penali del presente articolo.

6. L'applicazione della penale verrà applicata, previa adozione di provvedimento scritto del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 gg. Dalla notifica o dalla ricezione della lettera racc. A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione
7. E' altresì a carico del Concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

ART. 20 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente intenderà la presente concessione decaduta in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del Concessionario.

Nel caso il Concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Concedente lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l'inadempimento, il contratto dovrà ritenersi risolto.

Nel caso in cui le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso comunicato nelle stesse forme, di venti giorni.

Alla scadenza il Comune rientrerà nella detenzione dei propri beni mobili e immobili e nella gestione del servizio.

Nel caso il Concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale così redatto sarà notificato o inviato a mezzo di Racc. A/R al Concessionario, le somme per la riparazione dei guasti all'immobile, ai beni mobili e agli impianti e per le cose mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, si intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni; in caso di inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

E' facoltà del Comune di Prato Sesia risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) In caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
- b) In caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni alle norme di legge e al presente capitolato, regolarmente contestate;
- c) Subconcessione, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorre nella perdita della cauzione incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento del danno per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

ART. 21 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Concedente si riserva di trattenere a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto. Nel caso di disdetta del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno sei mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, verrà devoluta alla A.G.O.

ART. 23 – IMMOBILI

Il Concedente mette a disposizione i locali e gli impianti della struttura sita in Prato Sesia, Via Don Minzoni. Il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non

apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione del Concedente. Si impegna, altresì, a non mutare mai la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, tranne per diversa disposizione del Concedente e nei limiti indicati dallo stesso.

ART. 24 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 25 – DOMICILIO LEGALE

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Prato Sesia.

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e i requisiti raccolti durante il procedimento per la concessione del servizio verranno utilizzati solo a tale scopo e trattati nel rispetto della Legge sulla tutela della privacy.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 10.08.2011 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Comunale, 10.08.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonella Mollia

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, 10.08.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mollia Antonella

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- ☐ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☐ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Comunale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE